

# TRIBUNALE DI PAVIA REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunaia di Pavia, Sezione I civile, composto dai

Sigg. Magistrati

- Dou. ERMINIA LOMBARDI

PRESIDENTE

- Poil STEFANO TARANTOLA

GIUDICE

- Dott. ANDREA BALBA

GIUDICE RELATORE

he pronunciato la acquente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa civile in muteria societaria o assimilata iscritta al n.605 R.G. dell'anno 2008 le cui conclusioni sono state precisate all'udienza del 28/11/2008 e promossa con atto di citazione notificato il 27/02/2008

OGGETTO: altri istituti di diritto sociciario

DA

residente in

in vin

-ATTORE-

Assistito e difeso per delega in stil dall'avv. Davide Scaramozzino, Fero di Milano, ed elettivamento domiciliato presso la stadia della Dottissa Sara Rosso sito in Pavia in Corso Strada Nuova 88.

#### CONTRO

a, com sode in in

#### **SVOLGIMENTO DE PROCESSO**

La domanda proposta con atto di citazione ha ad oggetto in via principale l'accertamento della nullità/annullabilità/inefficacia/risoluzione di due contratti piano finanziario 4YOU: il primo concluso tra il sig. e la in data 18.5.2001 ad il secondo tra la si.ra e la medesima banca in data 22.6.2001 il tutto por

illiceltà, immeritavolozza della causa e, comunquo per violazioni di piurime disposizioni legislative e regolamentari meglio indicate in epigrafe.

In via subordinata gli attori.hanno domandato accertarsi l'inofficacia della ciausola penale pattulta nel suddetti contratti e rideterminazione della penale di uscita dal contratto.

Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta lia contestato quanto ex adverso afformato insistendo per la legittimità del piano finanziario per la corrottezza del comportamento seguito della banca medesima,

Seguiva tra e parti lo scambio di memorie ex art. 6 e 7 d. 1gs 5/2003 e la proposizione dell'istanza di flasazione di udienza con la precisazione delle rispettive domande anche istruttorie.

Il Giudice relatore in data 17.9,2008 emetteva decreto da seguente tenore: "OSSERVATO:

- che parte altrice ha notificato e controperio istanza di fissazione d'udienza ex art. 9 D.L.ps. 5/03:
- cho, con l'islanza di l'essazione dell'adiense collegiale, parte strice ha formulate la proprie definitive conclusioni e le proprie islanze birristorie a proposte ipotesi conclientes;
- cho parte convenuta formulava la proprie definitiva conclusional con sona depositata es art. 10 d.l.gs. 17.1.2009 n.5;

#### CONSIDERATO:

 che la proposta conciliativa formulata da parte aurice son he trovato accoglimento e parte convenuto son he effettuato reppuro una controproposta;

#### RITIONUTO, in via preliminare:

 che l'accezione di diferra di legittimezione attiva con riferimento si contratto di merito:

a displayed a s

### RITENUTO, in punto intruttoria:

- cho la controversie ha ad orgatio le logittimità, muritavolezza di tutela del contratto denominate 4' year anticacritta dell'attera a della moglio;
- che deve assere accella la richicaja di CTU ende accorare: i) se i contralii sottoscritti abbiano o pieno satura previdanziale. 2) se affertivamente la obbligazioni acquistate con il finazziamente offentuto singu state cederju ad un prezzo superiore a quello di mercato o comunque ell riferimento, 2) se il piano finanziario nel suo complesso porta definirsi fia dall'inizio in perdia per il eliente;
- che deve essere respinta la richiesia di latrittoria crale in quanto non rilevolo al line dei decidare la coninceanzia;

visio l'en. 12 D.I.gs. 17 gennaio 2003 n.5

AMMETTE

IL CASO.it

La ciu come da pirte motiva

Il Collegio all'udienza 24.10.2008, cui il procedimento veniva rinvinto, previa discussione delle parti, a modifica dei suddano decreto dienuta la causa pronta per la decisione, fissava per la discussione della causa l'adienza del 28.11,2 008.

Le parti hacno, quindi, discusso la causa ed il Collegio al riservava di depositare in decisione nel termine di giorni 30.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda é fondata e, pertanto, deve essere accolta nel limiti di cui appresso.

In primo luogo occorre precisare che l'ezione è stata proposta dal solo attore per ontrambi i contratti in quanto a seguito di separazione consensuale omologata a far data dalla comparizione personale dei conjugi nanti il Presidente del Tribunale al medesimo sono stati ceduti tutti i diritti e gli obblighi nascenti del Mutuo 4 You stipulato dalla moglie (

Nessua dubbio, quindi, sulla legittimazione dell'attore stante la titolarità, al momento di proposizione della domanda ed ancor oggi, dei contrati oggetto di causa.

Ritione il Tribunate, in primo luogo, esaminare compiutamente l'operazione contrattuale oggetto di causa.

li piano finanziario 4You si articola:

IL CASO.it

- concessione di un finanziamento da parte della banca proponente vincolato all'acquisto di predoterminati prodotti finanziari: obbligazioni c.d. zero coupon amesse dalla banca stessa o, comunquo, alla stessa riconducibili, e quote di fondi comuni di investimento;
- 2) acquisto dei suddetti prodotti;
- costituzione di pegne sui suddotti prodotti finanziari a garanzia del finanziamento.
   Da ciò consegue che:
  - Il finanziamento é vincolato nel fine;
    - II. il cliente non può acegliere in alcun modo i prodotti de acquistere;
    - I produtti acquistati sono indisponibili per il risparmiatore in quanto vincolati a garanzia del finanziamento concesso.

In concreto nel contratto sottoscritto dell'attore è stato concesso un finanziamento pari ad è al basso del 6,693% per n. 176 rato monsili pari ad è ciuscuno.

Attraverso II finanziamento concesso sono stato acquistate obbligazioni zero enupon ze per e : e quote del fondo l 'il per

eι

Nei contratto sottoscrino dalla moglio dell'attore è stato concesso un finanziamento pari ad 6 al tasso del 6,76% per n. 176 rate mensili pari ad 6 clascuno.

Attraverso il finanziamento concesso sono siata acculsiate obbligazioni zero coupon per 6 quote dei fondo per 6

La obbligazioni acquistate non sono quotate su mercati regolamentata.

Sostiene l'attore che il rendimento netto delle obbligazioni acquistate è inferiore al tasso di finanziamento del 2% concretando, questo una perdita secca sulla maggior parte dell'investimento e che le obbligazioni stessepono state cedute ad un prezzo decisamente superiore a quello di mercato.

Con diferimento alla componente fondi comuni sostiene l'auore che la tipologia di fondo non è contrattualmente modificabile in corso di contratto reppute per il caso in cui i mercati finanziari si muovano contrariamente al previsto.

In linea generale sostiene l'attore che il suddetto piano gli è stato proposto come forma previdenziale, come piano di accumulo, inducendolo quindi all'acquisto nella convinzione di aver acquistato un piano finanziario a capitale garantito.

Parte convenura sul punto ha precisato, anche in acde di discussione, che tale locuzione attione unicamente al lato fiscale del prodotto non potendosi lo atesso ricomprendere un i prodotti previdenziali in senso atretto.

Ritione il Tribunale che tale censura sia corretta e comprovata in atti o che la domanda vada accolta sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della banca convenuta per mancata correus informazione.

In primo luogo occorre avidenziale come nella presentazione del prodotto (doc. 1 parte attrice) il medesimo vonga presentato come "l'innovazione nella previdenza":

Tale locuzione identifica il prodotto acquistando nella percezione genarale come prodotto alcuro o quantomeno a capitale garantito proprio perché destinato ad implementare un capitale futuro o ad integrare la posizione pausionistica dell'acquirente.

1

Nulla di più chiaro noi termine providenziale a cui resta sconosciuto qualsiasi profilo di rachiosità dei prodotto.

sa lai senso, peraturo, è intervenute anche il garante della Concorrenza e del mercato che con provvedimento del 12437 del 18.9.2003 sanzionava i proponenti proprio per brochura pubblicitaria del prodotto gemello MyWay.

successivamente il Ministoro compotente irrogava alla convenuta anche una sanzione amministrativa per le medesime ragioni a nulla rilavando il suo successivo annullamento per manento rispetto dei termini procedimentali.

per quanto di interesse in questa sede ciò cho rlieva è il carattere ingannevole della pubblicità del prodotto cui, ad avviso del Tribunale doveva seguire una dettagliata ed adeguata informazione al cliente tale da renderlo edotto in concreto della lipologia del prodotto acquistato.

Come sopre delineato, infatti, trattasi di prodotto finanziario strutturato di cui non appare certo facile individuare a priori lo aviluppo diacronico e, quindi, le modalità di andamento delle stesso nel corso del tempo a prescindere del legame dello stesso ad una certa componente azionaria.

A nulla rilevando, sul punto, l'eventuale sottoscrizione da parte del cliente di procedenti investimenti finanziari.

La complessità del prodotto per como strutturato richiodeva la massima informazione al cliente.

Questo anche in considerazione del fatto che a fronte di un esborso certo per il cliente, legato al finanziamento a tasso fisso concesso dalla banca, non si riesce a comprendere la possibile redditività del plano.

Le islanza istruttorie sul punto formulate dalla banca convenuta appaiono generiche e non idones a formire la prova della completa informazione como qui individuata necessaria con tiferimento al contratto in concrete sulpulato.

Da ciò in applicazione dei principi forniti dalla Suprema Corto (SS,UU, n. 26725/2007) la responsabilità della banca per violazione della regola di comportamento secondo correttezza e buona fede aelle trattative contrattuali come integrata dalla violazione delle apecifiche disposizioni di logge e regolamentari in terna di informazioni per contratti finanziari (tra cui artt. 21, 23, comma 6, TUF, artt. 26 e 28 reg. Consob 11522) cui consegue il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Quanto alla quantificazione dei danno si osserva quanto segue.

Le SS.UU sopre citale hanne precisate come: "Richlamando la distinzione già prima traccinta tra gli obblighi cha pracedano ad accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, può subito rilevarsi come la violaziona dei primi (ove non si traduca addiritura in situazioni tali da daterminare l'annuliabilità - mai comunqua la nullità - dei contratto per vizi dei conzenso) è naturalmente destinuta a produrre una responsabilità di tipo pracontratto per vizi dei conzenso) è naturalmente destinuta a produrre una responsabilità di tipo pracontratto per vizi dei conzenso) è naturalmente destinuta a produrre una responsabilità di tipo pracontratta, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata zentanza di questa corta n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dore continutà la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura inglustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma unche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregludizievole par la parte rimasta vittima dei comportamento scorretto; ed in siffanta ipotesi il risarcunento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal convertamento tenuto in

violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrava l'esisienzo di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale a diretto". Il risarcimento, quindi, deve essere commisurato al minor vantaggio o maggior aggravio prodotto dalla violazione delle regole che governano le trattative contrattunii.

Nel caso di specie l'attore, come sopra precisato, è stato informato ed intendeva acquistare un prodotto previdenziale per cui era convinto di poter mantenere nel tempo il valore del capitato investito. Nulla più anche in considerazione del fatto che tale acopo voleva assere consapevolmente raggiunto con un prodotto comunque in parte rischioso e che, pertanto, nessuna garanzia poteva dare se non la tutela del capitale investito.

Nel caso di specie il capitale investito corrisponde al complesso delle somme pagate per il finanziamento ottenuto che l'attore è tonuto a versare fino a scadenza contrattuale.

Il danno, pertanto, certo ma da quantificarsi unicamente ad esecuzione completa del contratto concluso, corrisponde alla differenza della suddetta somma e del valore del complesso del titoli acquistati a fine finanziamento.

In senso analogo anche Tribunalo Trapani 30.7.2007 (pubblicato au www.ilcaso.it)
Conclusivamente, accertata la responsabilità precontrattuale della banca convenuta la
stessa deve essore condannata a risarcire all'attore il danno subito.

In questo senso anche la giurisprudenza di merito più recente: La finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall'ari. 21 d.lgs. n. 58/98 e dall'ari. 26 del reg. Consob 17533/98 non è quella di imparre l'asservanza, da parte del soggetto abilitato alla prestazione del servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza e trasparenza, bensì quella di assicurare all'investitore il supporto di un esperto che con rettiudine e chiarciza gli consenta di orientorsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio prescelto e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile. Quelota, perianto, all'investitore venga proposto un prodotto del tutto inadeguato alle sue esigenze (nella specie contratto My Way) l'intermediario risponderà dei danti a titolo di responsabilità precentrattuale per averlo indirizzato l'investitora nella scelta di un programma di investimento non adeguato alle sue necessità (Tribunale di Siracusa 13.5.2008, pubblicato sul www.licaso.it).

Con riferimento alla quantificazione del danno si osserva quanto segue.

L'autore sia pagando ancora oggi il finanziamento ottenuto con le rato mensili.

Il danno cagionato corrisponde quindi alla complessiva somma che sarà versata a fine contratto che si quantifica nella misura di complessivi 6 (£ per contratto stipulato direttamente dal E per contratto stipulato dalla di lui moglie) detratto il valore dei tituli posseduti a fine contratto.

Così decisa la causa resta assorbita in domanda di nullità del contratto per violazione delle suddette regole di comportamento.

Quanto alla domanda di immeritevolezza di rutela il Tribunale esserva, nonostante la presenza di giurisprudenza in tal senso, che la meritevolezza del contratto coincide con la volontà delle parti di giuridicizzare il rapporto; l'eventuale non convenienza del contratto non può incidere sulla sua meritevolezza che attione, come deno, ad eltro profilo.

Da respingere unche la domanda di annullamento del contratto per errore in quanto il comportamento tenuto dalla banca convenuta rileva, come sopra ampiamente precisato, solo sotto il profilo della corretta informazione contrattuale e si risolve in una responsabilità.

precontrattuate della siessa non avendo il medesimo comportamento cagionato errore alcuno nella stipulazione contrattuale oggetto del presente giudizio.

în ultima analisi va affrontata la questione della legittimità della clausola di recesso inscrita nel contratto per cui è causa.

Ritione il collegio di poter condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "Dove ruenersi limitativa del diritto di recesso, in quanto non bilanziata da analoga facoltà concessa al consumatore per l'ipotesi di recesso della banca, e quindi nulla... (al sensi della disciplina di cui al Codice del Cansumo)..., la clausola che preveda quale contropartità del recesso dell'investitore l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla banca, "oltra agli interessi e gli altri oneri mantrati fino all'exercizio di detta facoltà, un importo determinuto dalla somma della rata ancora a scadere. compressive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rule Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di escrelzio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento".(Tribunule di Brindisi 30.12.2005 pubblicata su oww.llcaso.it).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza come per logge.

P.O.M.

IL CASO.it

Il Tribunale, ogni contraria domanda ed Istanza disattesa, così statuisco: in accoglimento della domanda attorea accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta : la condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire au nuoce il danno subito

quantificato come in parte motiva;

accerta l'illegittimità della clausola di recesso inscrita nei contratti per cui à causa;

IL GIUDIOE/Réi.

condanna

la persona del legale rappresontante pro

tempore a rifandere agli attori le spese di lito cho si liquidano in dompiessivi E

cui € per diritti, oltre speso generali, cpa ed IVA. Così degiso in Pavia nella camera di consiglio del 22.12.2008.

IL PRIESIDENTE ErminisiLombard

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN ₽₩₽<del>₽₽</del>₽₩₽

Gloverifo !